

Chiarimenti al 27/05/2025

DOMANDA:

1. Nella griglia di valutazione del parametro C.1 si fa riferimento alla "Previsione di spazi dedicati allo sharing (car sharing, bike sharing, scooter). Presenza di sistemi integrati, di smart parking, tecnologie ICT". Si sottolinea che, al fine di favorire la dotazione di mezzi per la mobilità sostenibile nelle aree attrezzate, è previsto l'acquisto di mezzi per car sharing, bike sharing e scooter sharing. Tuttavia, tali mezzi non sono attualmente inclusi nel listino regionale e, di conseguenza, devono essere calcolati come "nuovi prezzi". Considerando che il bando stabilisce che "il costo complessivo relativo ai 'nuovi prezzi' non può superare il 10% dei costi previsti nel computo metrico di progetto, salvo che il ricorso a tali nuovi prezzi non sia legato al rispetto di specifici vincoli tecnici, normativi o regolamentari (es. vincoli di natura paesaggistico-ambientale), debitamente attestati dal progettista", si chiede cortesemente di specificare se, in questa fase, sia consentito superare il limite del 10% per l'acquisizione dei mezzi di sharing, in considerazione della loro rilevanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dal bando e della loro assenza nel listino regionale.

CHIARIMENTO:

Il parametro "C.1" della griglia di valutazione di cui al par. 8 del Bando, prevede come criterio la "Previsione di spazi dedicati allo sharing (car sharing, bike sharing, scooter sharing)", nonché la "presenza di sistemi integrati, di smart parking, tecnologie ICT". Pertanto, la disposizione progettuale oggetto di valutazione è riferita alla predisposizione di spazi e infrastrutture idonei ad accogliere e supportare servizi di mobilità condivisa.

Alla luce di quanto sopra, si precisa che l'acquisizione dei mezzi di sharing, pur potendo costituire una dotazione funzionale utile alla completa realizzazione del sistema di mobilità sostenibile, non è espressamente richiesto dal Bando, né costituisce di conseguenza elemento obbligatorio ai fini della valutazione.

Si desume orbene, che il ricorso a "nuovi prezzi" per l'acquisto dei mezzi suddetti non può essere considerato automaticamente connesso a vincoli tecnici, normativi o regolamentari, ai sensi della deroga prevista dal bando stesso. Resta ferma altresì, così come previsto da bando la facoltà del progettista di motivare, con apposita attestazione tecnica, l'eventuale necessità funzionale e progettuale nel derogare il limite massimo del 10%, attestando che il ricorso a tali nuovi prezzi sia connesso al rispetto di precisi vincoli tecnici, normativi o regolamentari (es. vincoli di natura paesaggistico-ambientale).